

Repertorio n. 9.578

Raccolta n. 2.231

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro ottobre duemilauno

4 ottobre 2001

In Padova, Via Porciglia n. 14.

Avanti a me dott.ssa Marina Carletta, coadiutore (giusto provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Padova in data 5 settembre 2001) della dott.ssa Amelia CUOMO Notaio iscritto al Collegio Notarile di Padova, residente in Piazzola sul Brenta con studio alla Via Dante 11/2, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattavi dai componenti d'accordo tra loro e con il mio consenso sono presenti i signori:

- ANTONELLO Lucio nato a San Martino di Lupari il 24 febbraio 1952, dottore commercialista, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SERVIZI PROFESSIONALI ORGANIZZATI S.P.A." con sede in Padova alla Via Porciglia n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Padova con il numero di codice fiscale 00939640280, iscritta al R.E.A. di Padova al n. 159698, capitale sociale euro 105.000 int. vers., autorizzato al compimento del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2001, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale;

- CORTELLAZZO Antonio nato ad Este il 6 settembre 1937 e residente in Padova alla Via Dimesse n. 2, dottore commercialista, codice fiscale CRT NTN 37P06 D442Z.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio coadiutore

sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale:

Articolo 1) - Tra la società "SERVIZI PROFESSIONALI ORGANIZZATI S.P.A.", come sopra rappresentata, e il dottor CORTELLAZZO Antonio viene costituita una società per azioni con:

- denominazione - "Giotto Finance Società di cartolarizzazione S.p.A." con sigla ("Giotto Finance S.p.A.");
- sede - in Padova Via Porciglia n. 14;
- durata - al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta);
- capitale - euro 100.000 (centomila) (corrispondenti a lire 193.627.000) diviso in n. 100 (cento) azioni ordinarie da nominali 1.000 (mille) euro ciascuna;
- oggetto - La società ha come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti in conformità alle disposizioni della legge 30 aprile 1999 n. 130 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Quale attività secondaria, la società potrà svolgere, occasionalmente e per il solo fine di conseguire l'oggetto sociale, ogni operazione commerciale e finanziaria necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità con le disposizioni della Legge n. 130/1999.

Articolo 2) - Il capitale sociale di 100.000 (centomila) Euro viene assunto e sottoscritto come segue:

- "SERVIZI PROFESSIONALI ORGANIZZATI S.P.A." per Euro 98.000 (novantottomila) pari al 98% del capitale sociale;
- CORTELLAZZO Antonio per Euro 2.000 (duemila) pari al 2% del capitale sociale.

I conferimenti sono effettuati in danaro.

I costituiti si danno reciproco atto che i tre decimi del capitale da essi come sopra sottoscritto sono stati ai sensi di legge versati presso la Banca Antoniana Popolare Veneta Agenzia Centrale Padova in data 3 ottobre 2001, giusta ricevuta da tale Istituto rilasciata in pari data che in copia da me certificata conforme in data odierna rep n. 9.577 si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Dichiarano poi che i rimanenti sette decimi saranno versati nelle casse sociali su richiesta dell'organo amministrativo.

Articolo 3) Le altre indicazioni richieste dalla legge nonché le norme relative al funzionamento della Società sono contenute nello statuto che, previa lettura da me Notaio coadiutore datane alle parti che l'approvano, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 4) L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico che dura in carica per il triennio 2001/2004.

Viene nominato Amministratore Unico il dottor CORTELLAZZO Antonio qui costituito, che accetta.

All'organo amministrativo spetterà un compenso annuo nonché l'eventuale trattamento di fine rapporto.

Il compenso spettante all'organo amministrativo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Vengono nominati Componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2001/2004 i signori:

- CAGNONI Gianni nato a Crespino il giorno 11 novembre 1947 e residente in Rovigo alla Via Frassinella n. 33/A, codice fiscale CGN GNN 47S11 D161E, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con G.U. supplemento n. 31 bis del 21 aprile 1995, IV Serie Speciale, D.M. 12.4.1995 Presidente;

- 4
- ROSSI CHAUVENET Leopoldo nato a Padova il 30 giugno 1957 ed ivi residente alla Via Ricci Curbastro n. 1, codice fiscale RSS LLD 57H30 G224P iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con G.U. supplemento n. 31 bis del 21 aprile 1995, IV Serie Speciale D.M. 12.4.1995 Sindaco Effettivo;
 - GRIGOLON Armando nato a Campo San Martino il 28 dicembre 1957 e residente in Cittadella al Borgo Treviso n. 65, codice fiscale GRG RND 57T28 B564P, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con G.U. supplemento n. 31 bis del 21 aprile 1995, IV Serie Speciale D.M. 12.4.1995 Sindaco Effettivo;
 - BUSA Giorgio nato a Monselice il 3 gennaio 1935 e residente in Padova alla Via Lovarini n. 10, codice fiscale BSU GRG 35A03 F382V, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con G.U. supplemento n. 31 bis del 21 aprile 1995, IV Serie Speciale D.M. 12.4.1995 Sindaco Supplente;
 - PERENCIN Giuseppe nato ad Este il 17 settembre 1958 e residente a Padova alla Via Tripoli n. 14, codice fiscale PRN GPP 58P17 D442X, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con G.U. supplemento n. 31 bis del 21 aprile 1995, IV Serie Speciale D.M. 12.4.1995 Sindaco Supplente.

Tutti i nominati sindaci, come sopra detto, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 c.c., nel testo formulato dall'art. 21 del D.lgs. 27.1.1992 n. 88.

L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per il triennio di nomina sarà determinato secondo le vigenti tariffe.

Articolo 5) Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2002.

Articolo 6) I componenti espressamente autorizzano l'Amministratore Unico dottor Cortellazzo Antonio:

- a ritirare dalla Banca Antoniana Popolare Veneta Agenzia Centrale Padova i tre decimi del capitale come sopra versati, rilasciando quietanza ed esonerando

l'ufficio pagatore ed i suoi funzionari da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7) I codici fiscali sono stati dichiarati dalle parti.

Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico della società; il loro importo globale è di circa lire 5.000.000 (cinquemilioni).

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A" dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio coadiutore ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio coadiutore su due fogli per sei facciate, è stato da me letto unitamente all'allegato statuto, ai costituiti che lo approvano e con me Notaio coadiutore lo sottoscrivono nella presente settima facciata.

Firmato: Lucio Antonello

Antonio Cortellazzo

Marina Carletta coadiutore (sigillo)

* * *

ALLEGATO "B"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Giotto Finance Società di Cartolarizzazione S.p.A." con sigla ("Giotto Finance S.p.A.").

Articolo 2

2.1 La società ha sede in Padova alla Via Porciglia 14.

Nei modi di legge potranno essere istituite succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

2.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si

intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

4.1 La società ha come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti in conformità alle disposizioni della legge 30 aprile 1999 n. 130 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4.2 La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

4.3 Quale attività secondaria, la società potrà svolgere, occasionalmente e per il solo fine di conseguire l'oggetto sociale, ogni operazione commerciale e finanziaria necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità con le disposizioni della Legge n. 130/1999.

CAPITALE AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di 100.000 (centomila) Euro diviso in n. 100 (cento) azioni ordinarie da nominali 1.000 (mille) Euro ciascuna.

Articolo 6

6.1 Tutte le azioni sono nominative e conferiscono uguali diritti ai rispettivi intestatari. Ciascuna azione ordinaria ha diritto ad un voto.

6.2 La società ha il diritto di emettere altre categorie di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari e titoli ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

6.3 Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili.

Nell'ipotesi di cointestazione, saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2347 c.c..

6.4 La titolarità anche di una sola azione comporta, da parte del titolare della medesima, accettazione del presente statuto e di tutte le delibere della assemblea ai sensi delle disposizioni di legge applicabili e del presente Statuto.

6.5 L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art. 11, terzo comma del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 7

I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e nel modo e nei termini e alle condizioni che saranno definiti dai competenti organi della società. Ciascun versamento non effettuato in tempo dal socio sulle azioni da questi sottoscritte maturerà interessi al tasso legale, fatte salve le disposizioni dell'art. 2344 c.c..

ASSEMBLEA

Articolo 8

8.1 L'assemblea rappresenta tutti i soci e le delibere prese dall'assemblea o adottate ai sensi di legge o del presente statuto saranno vincolanti per tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

8.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico almeno una volta ogni anno entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.

8.3 Inoltre, l'assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga necessario, ovvero ai sensi dell'art. 2367 c.c., se richiesto da un numero di soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 9

9.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono convocare l'assemblea mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. L'avviso deve essere sottoscritto, nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal vicepresidente o da un Amministratore indicato dal Consiglio, ovvero dall'Amministratore Unico. L'avviso deve indicare la data, ora, e il luogo dell'assemblea, ed anche l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Inoltre tale avviso potrà indicare la data della seconda convocazione che non potrà coincidere con il giorno della prima convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i consiglieri in carica, ovvero l'Amministratore Unico, e tutti i sindaci effettivi.

9.2 L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale della società, purchè, in Italia.

Articolo 10

10.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e coloro che abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale o presso gli

istituti di credito o le entità indicate nell'avviso di convocazione secondo le disposizioni di legge applicabili.

10.2 Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c..

10.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Articolo 11

11.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione, dal presidente o, in sua assenza dal vicepresidente, o da una persona designata dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Spetta al presidente verificare che l'assemblea sia stata regolarmente convocata e che il quorum necessario sia raggiunto, nonché, il potere di condurre e regolare la discussione e di determinare le modalità della votazione.

11.2 Inoltre, l'assemblea deve nominare un segretario, che non deve necessariamente essere uno dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere registrate in verbali sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Tali verbali dovranno essere redatti dal Notaio nell'ipotesi di assemblea straordinaria e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Per i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione si applicheranno le disposizioni del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

13.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, secondo quanto sia determinato la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria.

13.2 I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico rimarranno in carica per tre anni o per un periodo più breve secondo quanto sarà di volta in volta determinato dalla assemblea ordinaria e saranno rieleggibili.

13.3 L'assemblea determinerà la eventuale remunerazione annuale dei consiglieri, ovvero l'Amministratore Unico. I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico avranno diritto al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute in relazione alla carica ricoperta.

13.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi del primo paragrafo dell'art. 2386 c.c.. Se per qualsiasi ragione venga meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Articolo 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad essi deferito ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea. Oltre ai poteri ad essi riservati dalla legge, le seguenti materie sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico:

(1) la conclusione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o lo scioglimento

di tutti i contratti ed accordi da stipularsi con ciascun soggetto cedente i crediti acquistati dalla società nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

(2) la stipulazione di qualsivoglia atto, contratto, accordo o documento (diverso dai contratti ed accordi di cui al precedente punto (1) da concludersi e stipularsi nell'ambito della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione così come ogni contratto avente natura accessoria rispetto a quanto precede;

(3) la cessione, l'alienazione e/o la dismissione di crediti acquistati dalla società nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), ivi inclusi (a titolo meramente esemplificativo) la creazione sui medesimi di garanzie reali e personali di vincoli, oneri e diritti di terzi, anche se non in conformità ai contratti ed accordi originariamente conclusi dalla società nell'ambito delle predette operazioni di cartolarizzazione;

(4) la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in attività finanziarie dei fondi derivanti dall'incasso o recupero dei crediti acquistati dalla società comunque nei limiti posti dalla legge n. 130/1999;

(5) la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto documento necessario od opportuno per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli sopra indicati;

(6) la modifica, integrazione o rinnovazione totale o parziale di alcuno dei contratti sopra indicati;

(7) la nomina di procuratori ad negotia della società per tutte le operazioni di cui sopra.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo e potrà conferire speciali incarichi

a singoli consiglieri, determinando le loro funzioni ai sensi delle disposizioni di legge applicabili ed attribuendo loro la rappresentanza della società. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, conferendo loro la rappresentanza della società.

Articolo 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in Italia. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in "videoconferenza" o "teleconferenza", purchè risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di partecipare attivamente ed in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè, di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Subordinatamente alla verifica di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si reputerà tenuto nel luogo dove si trovano il presidente (o il presidente della riunione) e il segretario al fine di consentire la redazione del relativo verbale e la sottoscrizione del medesimo sul libro dei verbali del consiglio.

15.2 La convocazione del consiglio sarà fatta con avviso inviato mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, a tutti i membri del consiglio e del collegio sindacale, almeno 2 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato a mezzo telefono, purchè sia confermato mediante telefax o telegramma inviato a ciascun consigliere e sindaco almeno un giorno prima della data della riunione. Le delibere del consiglio saranno valide se adottate con la presenza ed il voto della maggioranza dei suoi membri.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, o da un altro amministratore nominato dal consiglio. I consiglieri che non parlano la lingua italiana potranno comunicare in lingua inglese e il consiglio potrà, a richiesta di uno dei suoi membri, mettere a disposizione un interprete. Le riunioni del consiglio dovranno risultare trascritte in verbali sottoscritti dall'amministratore che presiede la riunione e dal segretario. Su richiesta di un amministratore, dovrà essere fornita una traduzione in lingua inglese del verbale.

Articolo 16

La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero, a seconda dei casi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 17

17.1 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che rimarranno in carica per tre anni e sono rieleggibili.

17.2 Il presidente e gli altri membri saranno remunerati ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

17.3 Il collegio sindacale si riunirà e delibererà ai sensi dell'art. 2404 c.c..

17.4 I membri del collegio sindacale interverranno alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

ESERCIZIO FISCALE - BILANCIO

Articolo 18

18.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione o

l'Amministratore Unico dovrà redigere il bilancio e se opportuno il bilancio consolidato, ai sensi dei principi contabili applicabili. Il bilancio dovrà essere sottoposto alla approvazione della assemblea ordinaria. Il bilancio dovrà essere presentato al collegio sindacale con la relazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e tutti i documenti richiesti almeno trenta giorni prima della data della assemblea.

18.3 Il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, insieme alla relazione del consiglio e del collegio sindacale, dovranno essere resi disponibili ai soci presso la sede della società almeno quindici giorni prima della data della assemblea.

Articolo 19

19.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio approvato dalla assemblea prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati ai soci in proporzione alle azioni possedute, o a favore di riserve, o per altri fini da determinarsi dall'assemblea. L'assemblea potrà distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

19.2 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse e nelle forme e termini indicati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.



Firmato: Lucio Antonello

Antonio Cortellazzo

Marina Carletta coadiutore (sigillo)